



3003 Berna, 20 luglio 2005

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

**Istruzioni concernenti i percorsi iniziali e finali nel trasporto combinato non
accompagnato da e verso le stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del
confine**

Signore e signori Consiglieri di Stato,

nell'articolo 67 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), il Consiglio federale autorizza il DATEC a stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere.

In base a questa disposizione si emanano le seguenti

Istruzioni:

1. Per il traffico d'importazione e d'esportazione, le seguenti stazioni di trasbordo estere della ferrovia o della navigazione sul Reno situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere:
 - a. Singen (D)
 - b. Bludenz (A)
 - c. Wolfurt (A)
 - d. Busto Arsizio (I)
 - e. Domodossola (I)
 - f. Porto renano di Weil (D)
2. Anche durante le corse da o verso queste stazioni di trasbordo estere, sul tratto svizzero il conducente del veicolo deve recare con sé un documento giustificativo adeguato.
3. Le presenti Istruzioni non incidono su eventuali domande di rimborso della tassa sul traffico pesante. Tali domande sono disciplinate esclusivamente dalla legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

4. Le presenti Istruzioni entrano in vigore con effetto immediato e sostituiscono quelle del 6 agosto 2004.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni



Moritz Leuenberger
Consigliere federale